

COMUNE DI FORGARIA NEL FRIULI
Provincia di Udine

REGOLAMENTO DELLA CASA DELLA MANUALITA' RURALE "GEIS E RISCJEI"

Art. 1

Sede – Costituzione – Fini

La Casa della manualità rurale, che nel prosieguo per brevità è denominato Casa, è istituito a seguito della disponibilità e custodia, nei modi e forme previsti dalle leggi vigenti in materia di beni storici, artigianali ed etnografici provenienti dal territorio comunale ed eventualmente dal comprensorio collinare.

Esso ha sede presso i locali ristrutturati e ampliati dell'ex latteria turnaria di Cornino Centro, in via Muris.

La Casa è istituto culturale, scientifico, educativo, al servizio della comunità, il cui scopo è la conservazione, la valorizzazione e la fruizione da parte dei cittadini, visitatori, studiosi e turisti dei beni storici, artigianali ed etnografici, con particolare riguardo al territorio del comune di Forgaria nel Friuli e alla zona circostante e, in generale, alla storia e cultura della civiltà contadina friulana.

La Casa si ispira all'art. 2 lettere c) e d) dello statuto comunale e intende realizzarne le finalità.

La Casa provvede:

- alla conservazione, alla catalogazione, al restauro e all'ordinata collocazione nell'esposizione permanente, nelle mostre a rotazione e nei depositi, dei beni in esso custoditi;
- all'incremento del proprio patrimonio;
- ad ospitare ed esporre, sentita la Commissione comunale di vigilanza della Casa, beni di proprietà di terzi, previa convenzione da stipularsi caso per caso;
- alla ricerca scientifica e/o storica del settore e nell'ambito territoriale di competenza;
- all'allestimento periodico di mostre scientifiche, storiche e divulgative;
- alla compilazione e alla pubblicazione di cataloghi e monografie sul proprio patrimonio e sulla propria attività;
- al reperimento, all'acquisizione, alla tutela e alla valorizzazione delle testimonianze e dei documenti di valore locale;
- ad una costante attività didattica in collegamento con le scuole di ogni ordine e grado e con altri organismi culturali;
- a tutelare l'integrità dei beni monumentali e archeologici, storici, artistici, urbanistici e paesaggistici del territorio, segnalando agli organi competenti ogni eventuale minaccia di degrado, dispersione, distruzione;
- collaborare con l'Amministrazione comunale e con gli enti e associazioni locali per ogni manifestazione culturale volta a valorizzare il patrimonio storico, artigianale, etnografico e naturale, nonché le tradizioni popolari del territorio.
- Organizzare convegni e conferenze, intrattenere rapporti e scambi culturali con musei, università ed altre istituzioni italiane ed estere;
- collaborare con la biblioteca comunale per ciò che riguarda volumi, scritti, pubblicazioni inerenti la storia, i reperti, le tradizioni, il patrimonio artigianale, culturale e ambientale di Forgaria nel Friuli;
- la Casa può inoltre organizzare corsi di aggiornamento e attività inerenti i beni culturali.

All'interno della Casa sono istituite le seguenti sezioni:

- latteria
- vimine
- filatura
- rastrelli.

I beni appartenenti al demanio comunale, in esposizione permanente, sono quelli elencati nell'allegato A al presente regolamento che forma parte integrante e sostanziale dello stesso.

ART. 2

Dotazione finanziaria

Il comune di Forgaria nel Friuli provvede al mantenimento della Casa mediante fondi di bilancio integrati da quelli derivanti dalla firma di accordi di programma, nonché da contributi ordinarie straordinari che, per gli stessi scopi, saranno concessi dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia di Udine, da altri enti pubblici, da privati cittadini, enti morali, ditte, organizzazioni o associazioni che liberamente intendono sostenerlo finanziariamente.

Con il termine mantenimento si intende la copertura delle spese di locazione dell'immobile, nonché quella inerente il consumo di energia elettrica, le spese di riscaldamento, telefoniche, spese di pulizia ordinaria e straordinaria, cancelleria, di assicurazione contro il rischio di furto, di incendio e di danneggiamento dei locali, delle suppellettili e anche dei reperti, oltre alle spese di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti.

L'Amministrazione comunale si assume gli oneri relativi al conservatorio e/o direzione della Casa, qualora sia nominato un conservatore e/o direttore, e al mantenimento dell'integrità dei reperti assunti in custodia, nonché il servizio di custodia.

ART. 3

Sponsorizzazioni

Ai privati, alle ditte, alle organizzazioni o associazioni che contribuiscono alla realizzazione di iniziative promosse dalla Casa mediante erogazione di contributi finanziari, di beni e di servizi, potranno essere concessi benefici pubblicitari, autorizzati dall'Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione comunale di vigilanza di cui all'art. 4 dello statuto della Casa.

ART. 4

Commissione comunale di vigilanza

Riguardo alla nomina, funzionamento e adempimenti della Commissione comunale di vigilanza della Casa si rinvia alle norme dello statuto del museo, precisamente articoli 4 e 5.

ART. 5

Gestione della Casa

Il comune di Forgaria nel Friuli effettua una gestione diretta della Casa con l'ausilio della commissione comunale di vigilanza di cui al precedente articolo 4, e con la facoltà discrezionale di nominare un direttore e/o conservatore.

Si avvale per gli adempimenti dell'attività amministrativa, contabile e tecnica dei servizi comunali afferenti le aree amministrativa, contabile e tecnica, con particolare riferimento ai Responsabili comunali di tali aree.

Per quanto riguarda la custodia della Casa, essa è gestita direttamente dal Comune mediante i dipendenti dell'area tecnica e di polizia comunale.

ART. 6

Depositi

Per quanto riguarda i depositi di materiali non appartenenti al demanio comunale, il depositante ne conserva la proprietà, ma non potrà ritirarli se non al termine del concordato.

Il deposito presso la Casa di eventuali materiali di proprietà dello Stato è regolato da apposita convenzione da stipulare tra il Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia ed il comune di Forgaria nel Friuli.

Nessun deposito può essere accettato per un termine inferiore ad un anno.

L'Amministrazione comunale ha verso i depositanti di materiali non appartenenti allo stato, i soli obblighi e diritti determinati dal codice civile sul deposito volontario.

Ogni deposito deve risultare da apposito verbale firmato dal Sindaco ed eventualmente anche dal conservatore e/o direttore se nominati, e dal depositante.

ART. 7

Inventari

La Casa è dotata di un registro inventariale nel quale risultano debitamente elencate tutte le opere di proprietà civica conservate nel museo. E' inoltre previsto un registro di ingresso dei materiali in cui si registra l'ingresso di qualsiasi materiale comunale, statale o privato.

Deve essere tenuto anche un registro dove annotare tutte le eventuali uscite temporanee o definitive dei beni conservati nella Casa.

La numerazione progressiva originaria di inventario non può essere cambiata.

Copie di eventuali schede di catalogo compilate a qualsiasi titolo da studiosi ed esperti di enti pubblici o privati deve essere lasciata in deposito alla Casa.

ART. 8

Prestiti

Nessun oggetto, può essere trasportato fuori dalla Casa anche solo temporaneamente, senza il parere concorde della commissione comunale di vigilanza, ed eventualmente del conservatore e/o direttore, se nominati, e senza formale atto deliberativo di Giunta comunale.

I prestiti possono essere concessi solamente per esposizioni presso musei o presso enti pubblici o per manifestazioni di buon livello culturale.

Gli oggetti concessi in prestito debbono essere assicurati a cura e a carico dell'ente richiedente per il valore che sarà concordato con il comune di Forgaria. La spedizione può aver luogo solo dopo la consegna al comune di Forgaria della polizza relativa.

Le uscite per finalità di restauro non sono soggette alla disciplina del presente articolo.

ART. 9

Modalità di fruizione dei beni esposti

La Casa è normalmente aperta al pubblico un giorno alla settimana tutto l'anno con orari e giornata fissati dalla commissione comunale di vigilanza annualmente.

La stessa commissione ha la facoltà di modificare le giornate e gli orari di apertura, in occasione di mostre e manifestazioni culturali di carattere straordinario.

Per la visita alle sale di esposizione viene stabilito un diritto di ingresso suscettibile di variazione e adeguamento nel tempo.

In sede di prima applicazione la tariffa è quella stabilita dall'Amministrazione comunale mediante deliberazione di giunta comunale.

In occasione di mostre e manifestazioni culturali di carattere straordinario la Giunta comunale può deliberare tariffe diverse in rapporto all'importanza dell'evento.

I visitatori debbono tenere nella Casa un contegno conforme alle regole della civile educazione.

E' rigorosamente vietato al pubblico toccare le cose esposte, fumare, portare ombrelli compiere qualsiasi atto che possa portare danno o mettere in pericolo le cose esposte o recare disturbo agli altri visitatori.

Art. 10

Norme generali

Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento vengono rispettate

- le disposizioni di legge dello stato in materia di servizio museale e dei beni soggetti a tutela;
- le leggi regionali sul pubblico servizio dei musei e ogni altra norma che abbia riferimento al funzionamento e all'attività della Casa;
- copia del presente regolamento dovrà restare affissa all'albo della Casa della manualità rurale.